

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONTE GIUSEPPE

Nella seduta del 12/05/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Con ricorso presentato il 21 ottobre 2014, la ricorrente ha esposto di avere estinto il rapporto di finanziamento intrattenuto con l'intermediario resistente nell'ottobre 2010 e di non avere ancora ottenuto il rimborso della rata di finanziamento del mese di novembre 2010.

Tanto sopra premesso la ricorrente ha chiesto che le sia restituito l'importo di euro 285,00, oltre agli interessi a far data dal 16 ottobre 2010 sino al giorno del saldo.

L'intermediario ha confermato l'estinzione anticipata del rapporto di finanziamento, avvenuta il 26 ottobre 2010, e ha confermato la richiesta della ricorrente - avanzata con comunicazione del 18 aprile 2014 - avente a oggetto il rimborso delle quote versate successivamente all'estinzione del finanziamento. L'intermediario ha inoltre riferito che il 17 luglio 2014 la società finanziatrice ha riscontrato la richiesta della ricorrente, informandola di non poter dar seguito al rimborso e che, in seguito ad una compensazione con l'Inpdap occorsa nel 2012, la cliente avrebbe dovuto rivolgersi direttamente all'Ente pensionistico. L'intermediario ha precisato che numerosi sono stati i contatti con la direzione generale dell'ente previdenziale atti a "rifondere" i versamenti in eccesso effettuati a favore della società finanziatrice.

L'intermediario ha precisato che, in data 27 dicembre 2012, la società finanziatrice ha versato, mediante bonifico, il rimborso dovuto alla sede territoriale competente dell'ente previdenziale, come da prospetto allegato.

L'intermediario ha infine riferito di essersi adoperato con la cliente e con l'ente previdenziale per offrire il suo apporto, senza ricevere alcuna "disponibilità al confronto".

Dopo avere controdedotto come sopra riassunto, l'intermediario ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo all'Arbitro di rigettare il ricorso.

## DIRITTO

Dalla documentazione versata in atti, oltreché dalle prospettazioni rispettivamente formulate dalle parti, risulta pacifica la circostanza dell'estinzione anticipata del rapporto di finanziamento in oggetto nel mese di ottobre 2010.

Una volta ottenuto e verificato il conteggio estintivo, la ricorrente ha lamentato la trattenuta mensile di euro 285,00, pur dopo l'estinzione anticipata del rapporto di finanziamento.

L'intermediario resistente, sollecitato a restituire la predetta somma, ha replicato, con nota del 15 luglio 2014, che la predetta somma (all'epoca, in realtà, le quote mensili trattenute risultavano tre) non risulterebbe rimborsabile "in quanto oggetto di compensazione avvenuta in data 13/04/2012". Per tutta conseguenza, l'intermediario invitava la ricorrente a rivolgersi alla sede territorialmente competente del suo ente previdenziale.

Dalla nota di replica dell'intermediario appena sopra richiamata e da un prospetto versato in atti, appare quindi evidente come l'intermediario si sia sottratto alla pretesa restitutoria fatta valere dalla ricorrente assumendo di avere compensato il debito in oggetto con alcune voci creditorie vantate nei confronti dell'ente pensionistico.

Vero è che l'eccezione di compensazione sollevata dall'intermediario resistente è priva di pregio.

La somma di denaro rivendicata dalla ricorrente riguarda il pagamento di una rata di ammortamento privo di giustificazione causale, atteso che il rapporto di finanziamento risultava ormai estinto. Questo pagamento ha generato, evidentemente, una legittima pretesa restitutoria rispetto alla quale l'intermediario percipiente non può opporre una compensazione avvenuta con un soggetto terzo.

L'estinzione per compensazione dei debiti, infatti, giusta la previsione di cui all'art. 1241 c.c., presuppone la contrapposizione di due soggetti, obbligati l'uno verso l'altro, e genera l'estinzione dei debiti per le quantità corrispondenti.

L'effetto compensatorio, tuttavia, non può prodursi rispetto a crediti vantati da soggetti terzi, poiché presuppone una definizione, con economia di atti solutori, della partita di dare/avere tra due soggetti che sono appunto, l'uno verso l'altro, ad un tempo, debitore e creditore.

In definitiva, l'eventuale effetto liberatorio di obbligazioni reciprocamente vantate tra l'intermediario resistente e l'ente previdenziale non può in alcun modo pregiudicare il diritto vantato dalla ricorrente alla restituzione della somma indebitamente percepita e trattenuta dall'intermediario resistente.

In definitiva, l'intermediario dovrà restituire alla ricorrente l'importo di euro 285,00, indebitamente percepito, oltre agli interessi legali a far data dal reclamo.

## P.Q.M.

**In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 285,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6200 del 26 agosto 2015

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI